

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. 201

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 1997

Risoluzione
sulle spese terminali

Annunziata il 23 febbraio 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1),

vista la propria decisione del 16 settembre 1997 su detta posizione comune (2),

vista la comunicazione della Commissione del 1° giugno 1993 « Linee direttrici per lo sviluppo dei servizi postali comunitari » [COM(93)0247],

A. considerando che il problema dei servizi postali/spese terminali richiede un'urgente soluzione al fine di salvaguardare la fornitura di un servizio universale comunitario di alta qualità,

B. considerando le attuali difficoltà che gli operatori postali incontrano nel concludere e far applicare accordi multilaterali sulle spese terminali,

C. considerando che la Commissione non ha ancora emanato formalmente prov-

(1) G.U. C 188 del 19 giugno 1997, pag. 9.

(2) G.U. C 304 del 6 ottobre 1997, pag. 34.

vedimenti legislativi sul problema dei servizi postali/spese terminali,

D. considerando che agli operatori postali dovrebbe essere consentito di fatturare congiuntamente i loro servizi in base ai costi e che la mancata osservanza di tale principio rischia di mettere a repentaglio il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi postali e la sopravvivenza economica degli operatori postali, come evidenziato dalle perturbazioni che attualmente ne derivano sui mercati,

E. considerando che il paragrafo 2.7.2. della predetta comunicazione della Commissione afferma che gli operatori postali devono essere compensati sulla base dei costi sostenuti,

1. sottolinea che, in caso di mancata conclusione e applicazione degli accordi multilaterali di cui all'articolo 13 della direttiva postale, gli Stati membri possono consentire al loro fornitore del servizio universale di determinare le spese terminali sulla base dei rispettivi costi;

2. invita la Commissione, in caso di mancata conclusione e applicazione degli accordi multilaterali sulle spese terminali in tutti gli Stati membri, a presentare quanto prima una proposta legislativa sul problema dei servizi postali/spese terminali nella quale venga riconosciuto, in conformità delle disposizioni del trattato, che gli Stati membri possono consentire al loro

fornitore (o ai loro fornitori) del servizio universale di determinare le spese terminali sulla base dei costi da essi sostenuti;

3. invita la Commissione a indagare sulle attuali prassi di reimpostazione in ogni loro forma e a sanzionare ogni attività che possa pregiudicare la necessaria trasparenza nei confronti degli utenti e nelle relazioni tra operatori, da un lato, e che non rispetti la parità di accesso tra utenti per prestazioni equivalenti, dall'altro;

4. invita gli Stati membri a esaminare, in particolare nel quadro delle ristrutturazioni o della riorganizzazione dei servizi postali, se gli aiuti accordati a paesi terzi, segnatamente a titolo dei programmi Phare e Tacis, o a organizzazioni internazionali, rientrino nel quadro delle relazioni con l'Unione, in conformità dei principi stabiliti dalla direttiva summenzionata, in particolare il sistema delle spese terminali;

5. invita la Commissione a riferirgli, entro tre mesi, sulle modalità di applicazione della presente risoluzione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

JEAN-PIERRE COT
Vicepresidente